



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 125 IN SEDUTA DEL 26/6/2019

OGGETTO	APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016".
---------	--

Nell'anno duemiladiciannove addì 26 del mese di giugno alle ore 09:22 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco	X	
2	Bullo Endri	Presidente	X	
3	Penzo Davide	Vice Presidente	X	
4	Montanariello Jonatan	Vice Presidente		X
5	Bonfa' Paolo	Consigliere Comunale	X	
6	Padoan Daniele	Consigliere Comunale	X	
7	Boccatto Maria Chiara	Consigliera Comunale	X	
8	Sassi Daniela	Consigliera Comunale	X	
9	Lunardi Ilaria	Consigliera Comunale	X	
10	Busetto Elisa	Consigliera Comunale	X	
11	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
12	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
13	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale	X	
14	Landri Paola	Consigliera Comunale	X	
15	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
16	Monaro Massimo	Consigliere Comunale	X	
17	Rossetti Stefano	Consigliere Comunale		X
18	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale		X
19	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
20	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
21	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale		X
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale		X
23	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale		X
24	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
25	Penzo Barbara	Consigliera Comunale	X	
TOTALE			19	6

Partecipa alla seduta il dott. Veronese Mario Vicesegretario del Comune.

Il sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- all'art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019 "Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata *di tutte le entrate, anche tributarie*, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2017*.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo schema di Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

preso atto del seguente emendamento prot. n. 34383 del 26.06.2019, presentato dal Consigliere Boscolo Capon Beniamino:

- all'art. 2 - 4° capoverso inserire la parola “non”, con il risultato che “Nel caso di versamento dilazionato in rate, non andranno applicati gli interessi al tasso legale”

munito del parere sfavorevole di regolarità tecnica con la seguente motivazione: “la normativa prevede esclusivamente l'abbuono della sola sanzione senza menzionare gli interessi”, espresso dal dirigente responsabile del settore finanze, dott. Mario Veronese.

Udito il Consigliere Dolfin Marco chiedere al Consiglio il superamento del parere sfavorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli 6 (Bocato Maria Chiara, Dolfin Marco, Naccari Gianluca, Penzo Barbara, Segantin Marcellina, Zanni Domenico), contrari 13 (Bullo Endri, Ferro Alessandro, Tiozzo Netti Giovanni, Mantoan Genny, Penzo Davide, Lunardi Ilaria, Monaro Massimo, Busetto Elisa, Bonfà Paolo, Sassi Daniela, Padoan Daniele, Convento Claudia, Landri Paola), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 19 Consiglieri presenti, **RESPINGE** la richiesta di superamento del parere sfavorevole.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante sistema computerizzato, su 19 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
- di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai

sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.



Comune di Chioggia

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON
RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 4 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 5 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende:

- il Servizio/Ufficio che ha curato l'istruttoria e l'emissione dell'ingiunzione di pagamento;
- il concessionario o società in house che gestisce le entrate tributarie;

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017 i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, al concessionario o alle società in house che gestiscono le entrate tributarie comunali, la sua volontà di avvalersene rendendo entro il 15/09/2019, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune, il concessionario o le società in house metteranno a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il Comune, o il concessionario o le società in house comunicano, entro il 30/09/2019, ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri fermo restando che la data ultima non può superare il 30 settembre 2021:

- versamento unico: entro il 31/10/2019;
- versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e novembre 2019, nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 e nei mesi di febbraio, maggio, luglio e settembre 2021;

Nel caso di versamento dilazionato in rate, andranno applicati gli interessi al tasso legale.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi,

inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, dal concessionario o dalla società in house, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 4

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 5

Procedure cautelati ed esecutive in corso

A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Comune, il concessionario o la società in house, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Vicesegretario
Veronese Mario
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Bullo Endri
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 05/07/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 05/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: